



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| dott.ssa Maria Riolo        | Presidente             |
| dott. Marcello Degni        | Consigliere            |
| dott. Giampiero Gallo       | Consigliere            |
| dott. Mauro Bonaretti       | Consigliere            |
| dott. Luigi Burti           | Consigliere (Relatore) |
| dott.ssa Rossana De Corato  | I Referendario         |
| dott.ssa Alessandra Cucuzza | I Referendario         |
| dott. Ottavio Caleo         | Referendario           |
| dott.ssa Marinella Colucci  | Referendario           |

**nell'adunanza in camera di consiglio del 22 ottobre 2019**

**Parere richiesto dal Comune di Casalmaggiore**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la nota Prot.2171 del 30 settembre 2019 con la quale il Comune di Casalmaggiore(CR) ha richiesto un parere nell'ambito delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte;

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere;

udito il relatore dott. Luigi Burti.

#### **oggetto della richiesta di parere**

Con la nota sopra citata il Sindaco del Comune di Casalmaggiore evidenzia che l'Amministrazione, fin dal maggio del 2018, ha avviato il procedimento per l'assunzione di una unità di personale -profilo professionale-istruttore amministrativo- rispettando tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l'indizione del concorso pubblico disponendo prima il ricorso all'istituto della mobilità- articoli 34bis e 30 del decreto legislativo 165/2001, il cui esito infruttuoso, ha consentito poi di approvare il bando di concorso avvenuto nel dicembre 2018 con provvedimento dirigenziale, e conseguentemente la pubblicazione dell'avviso di concorso sulla G.U, avvenuto nel gennaio 2019 nel rispetto dei tempi richiesti dalla procedura.

Dopo tale premessa l'istante formula il seguente quesito: *"tenuto conto del dato testuale dell'articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale le procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni del personale, si chiede se la fattispecie descritta ricada nel divieto di scorrimento delle graduatorie introdotto a partire dall'entrata in vigore dell'articolo 1 comma 361 della legge 145 del 2018, ovvero*

*se alla stessa possa applicarsi il regime previgente, rappresentato dall'articolo 4 comma 3 lettera b) D.Lgs. 165/2001, a tenore del quale, prima dell'avvio di nuove procedure concorsuali era necessario procedere alla verifica della presenza di idonei nelle proprie graduatorie vigenti. Infatti la procedura concorsuale in oggetto, come ampiamente illustrato, era stata già avviata nel 2018.”*

### **Ammissibilità**

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “*disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”, prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Quest'ultime risultano quindi investite, per effetto della legge sopra citata, di una nuova funzione di consulenza che si affianca a quella del controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali, previsto dal precedente comma 7, quale ulteriore esplicitazione delle “*forme di collaborazione*” tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali promossa dalla stessa legge al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

La Sezione Autonomie della stessa Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, in seguito integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, ha fissato i principi e le modalità per l'esercizio della funzione consultiva sopra descritta, individuando, tra l'altro, i soggetti legittimati alla richiesta di parere e le singole materie riconducibili alla nozione di contabilità pubblica.

Questa Sezione regionale è quindi chiamata a verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente) sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

#### **I. Ammissibilità soggettiva.**

L'art. 7, comma 8, della citata legge 5 giugno 2003, n. 131, come detto, riserva la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica esclusivamente alle Regioni e, “*di norma per il tramite del consiglio delle Autonomie locali*”, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane.

Tale facoltà, stante la natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Corte, non può pertanto essere estesa a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.

La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia.

La richiesta di parere in esame, proveniente dal Sindaco, legale rappresentante pro tempore dell'ente e, come tale, legittimato a proporla, deve quindi ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo.

## II. Ammissibilità oggettiva.

La facoltà di richiedere pareri, oltre ad essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta legislativamente circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica.

La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti non è quindi di carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti all'interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento ad esse assegnate dall'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, con la deliberazione n. 54/2010, hanno precisato che la funzione consultiva deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Si ritiene, in ogni caso, che il parere possa essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione repubblicana.

Le Sezioni regionali non possono pronunciarsi, inoltre, su quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie.

Alla luce delle predette considerazioni, nel caso in esame, la richiesta di parere deve ritenersi inammissibile in quanto l'oggetto del quesito non risulta sussumibile nella materia della "contabilità pubblica". La Sezione viene chiamata ad esprimere una valutazione che esula dall'attività gestionale "contabile" dell'organismo di riferimento.

L'Amministrazione, infatti, chiede alla Sezione di stabilire se la fattispecie rappresentata sia compresa nel divieto di scorrimento delle graduatorie di cui all'art 1 comma 361 e s.s. della legge 145/2018 o se, invece, possa essere applicato il regime previgente che consente lo scorrimento della graduatoria, tenuto conto che la procedura concorsuale è stata avviata già nel maggio 2018, nonostante l'indizione del concorso sia avvenuta nel gennaio 2019.

La richiesta di parere, pertanto, è inammissibile sul piano oggettivo perché l'ente chiede l'interpretazione di una normativa attinente alle modalità di reclutamento del personale che non ha riflessi nell'ambito della contabilità pubblica, né l'amministrazione ha messo in evidenza profili che impingono con la finanza pubblica.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile la richiesta di parere

Così deliberato nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2019.

Il Relatore  
(Luigi Burti)

Il Presidente  
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

22 ottobre 2019

Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)